

**Iniziative parlamentari**  
**Agenti della Confederazione all'estero**  
**e diritti politici dei coniugi**

**Rapporto della Commissione delle petizioni e dell'esame**  
**delle costituzioni cantonali del Consiglio nazionale del 27 marzo 1987**

**Rapporto della Commissione delle petizioni del Consiglio degli Stati**  
**del 6 aprile 1987**

---

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Le commissioni incaricate dell'esame preliminare vi presentano il loro rapporto giusta l'articolo 21<sup>quater</sup> della legge sui rapporti fra i Consigli (RS 171.11) e lo trasmettono simultaneamente al Consiglio federale per parere.

**Proposte**

- La Commissione delle petizioni e dell'esame delle costituzioni cantonali del Consiglio nazionale propone di approvare il disegno di decreto che modifica la legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero.
- La Commissione delle petizioni del Consiglio degli Stati propone di approvare il disegno di decreto che modifica la legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero.

**Allegati**

- 1 Disegno di legge
- 2 Commento delle commissioni

13 aprile 1987

In nome della Commissione del Consiglio nazionale:  
Il presidente, Stucky

In nome della Commissione del Consiglio degli Stati:  
Il presidente, Josi Meier

# Legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero

Allegato 1

## Modificazione del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
esaminate due iniziative parlamentari;  
visto il rapporto della Commissione delle petizioni e dell'esame delle costituzioni cantonali del Consiglio nazionale del 27 marzo 1987 e della Commissione delle petizioni del Consiglio degli Stati del 6 aprile 1987<sup>1)</sup>;  
visto il parere del Consiglio federale del .....<sup>2)</sup>,

*decreta:*

I

La legge federale del 19 dicembre 1975<sup>3)</sup> sui diritti politici degli Svizzeri dell'estero è modificata come segue:

*Art. 7a (nuovo) Funzionari e impiegati della Confederazione*

L'agente della Confederazione, sottoposto al regolamento dei funzionari o a quello degli impiegati e in servizio all'estero, come anche il suo coniuge possono votare per corrispondenza a partire dall'estero.

*Art. 8 cpv. 3*

*Abrogato*

II

<sup>1)</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2)</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

973

<sup>1)</sup> FF 1987 II 709

<sup>2)</sup> FF 1987 II ...

<sup>3)</sup> RS 161.5

## Commento delle commissioni

### 1 Diritto vigente

La legge federale del 19 dicembre 1973 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5) e la pertinente ordinanza del 25 agosto 1976 (RS 161.51) sono entrate in vigore il 1° gennaio 1977. La legge stabilisce che gli Svizzeri all'estero deve annunciarsi e soggiornare in Svizzera se intendono esercitare il loro diritto di voto in Patria (esercizio del diritto di voto durante un soggiorno in Patria). L'articolo 12 dell'ordinanza prevede però un'eccezione per gli agenti della Confederazione in servizio all'estero; essi infatti possono votare per corrispondenza a partire dallo Stato che li ospita. Del rimanente, salvo disposizioni contrarie, il diritto di voto degli Svizzeri all'estero è disciplinato nella legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.1) e nella pertinente ordinanza del 24 maggio 1978 (RS 161.11).

La possibilità del voto per corrispondenza, conferita unicamente ai funzionari e agli impiegati della Confederazione in servizio all'estero, è stata motivata con l'asserto che questa categoria di votanti deve ottenere l'autorizzazione del datore di lavoro per lasciare il Paese di soggiorno. Per motivi di servizio, è ovvio che l'autorizzazione non può essere accordata simultaneamente a tutti coloro che intendono partecipare a un'elezione o a una votazione federale. D'altro canto, una selezione sarebbe contraria al principio dell'eguaglianza di trattamento.

Il coniuge dell'agente, visto che non deve chiedere alcuna autorizzazione federale per lasciare il Paese in cui soggiorna, è ovviamente escluso da questo ordinamento.

### 2 Mandato alle Camere federali

Il 26 settembre 1985, il consigliere nazionale André Gautier e il consigliere agli Stati Monique Bauer-Lagier hanno presentato ognuno un'iniziativa parlamentare in forma di progetto già elaborato, chiedente che la legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero sia modificata come segue:

#### *Art. 7<sup>bis</sup> (nuovo)*

L'agente della Confederazione, sottoposto all'ordinamento dei funzionari o degli impiegati e in servizio all'estero, come anche il suo coniuge, possono votare per corrispondenza a partire dall'estero. Il Dipartimento federale degli affari esteri disciplina i particolari.

#### *Art. 8 cpv. 3*

*Abrogato*

La revisione legislativa chiesta con tali iniziative parlamentari deve consentire anche ai coniugi degli agenti in servizio all'estero di esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza.

### **3 Lavori commissionali**

#### **31**

Gli Uffici delle due Camere hanno incaricato la Commissione delle petizioni e dell'esame delle costituzioni cantonali del Consiglio nazionale e la Commissione delle petizioni del Consiglio degli Stati di esaminare preliminarmente le due iniziative parlamentari. Le due commissioni hanno sentito gli autori delle iniziative e hanno dato all'amministrazione l'occasione di pronunciarsi im merito.

#### **32**

Nel suo rapporto del 3 febbraio 1986, la Commissione delle petizioni e dell'esame delle costituzioni cantonali del Consiglio nazionale ha proposto di dar seguito all'iniziativa parlamentare Gautier. Il Consiglio nazionale ha approvato la proposta il 20 giugno 1986 con 112 voti contro 24.

La Commissione delle petizioni del Consiglio degli Stati ha pure proposto di dar seguito all'iniziativa parlamentare Bauer-Lagier. La sua proposta è stata approvata unanimemente il 18 giugno 1986.

#### **33**

La Commissione del Consiglio nazionale ha avviato, il 26 novembre 1986, l'esame materiale dell'iniziativa parlamentare (art. 21<sup>quater</sup> LRC). Essa ha approvato di principio la proposta dell'autore dell'iniziativa, decidendo però talune modificazioni formali del progetto già elaborato.

La Commissione del Consiglio degli Stati, che già il 28 ottobre 1986 aveva approvato il progetto sottoposto dall'autore dell'iniziativa, si è ricreduta con la decisione del 28 gennaio 1987, dopo essere stata informata della decisione della Commissione delle petizioni e dell'esame delle costituzioni cantonali del Consiglio nazionale. Essa ha pertanto approvato la versione, leggermente abbreviata, di questa commissione, cosicché il Consiglio federale non dovrà pronunciarsi su proposte diverse dei due Consigli, ai quali sarà così presumibilmente evitata la procedura di eliminazione delle divergenze.

#### **34**

Gli autori delle iniziative approvano la soluzione scelta dalle Commissioni.

## 4 Considerazioni delle Commissioni

41

Finora, il Consiglio federale ha assunto una posizione restrittiva in materia di agevolazione del diritto di voto per i coniugi degli agenti federali in servizio all'estero. Ha sempre negato loro il voto per corrispondenza adducendo che:

- questa concessione costituirebbe un'ineguaglianza di trattamento tra gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto;
- sorgerebbero gravi problemi di delimitazione, in quanto è presumibile che altre categorie di persone chiederebbero di poterne beneficiare, ad esempio i figli degli agenti, i collaboratori di istituzioni di diritto pubblico, i rappresentanti di grandi aziende svizzere;
- verrebbe posto in dubbio il principio del diritto di voto esercitabile durante un soggiorno in Patria. Una menomazione di questo principio obbligherebbe la Svizzera a rivedere la sua prassi restrittiva, secondo la quale essa non autorizza gli stranieri ad esercitare sul suo territorio i loro diritti politici nei confronti dello Stato d'origine, per motivi di protezione della sua sovranità e per mantenere la tranquillità e l'ordine all'interno. Le domande di molteplici Stati, come la Danimarca, la Finlandia, la Francia, l'Italia, la Norvegia, la Svezia e la Spagna, intese ad ottenere, per i loro rispettivi cittadini, la possibilità di esercitare i diritti politici per corrispondenza a partire dalla Svizzera, sono infatti state respinte.

42

A queste obiezioni, le Commissioni rispondono nel modo seguente: Un primo argomento decisivo che giustifica la proposta revisione di legge è la mozione della signora Bauer-Lagier del 15 dicembre 1977 (77.514), che a quell'epoca era membro del Consiglio nazionale. L'on. Bauer chiedeva alle Camere di modificare la legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero in modo che, in futuro, anche le mogli degli agenti federali in servizio all'estero potessero votare per corrispondenza. L'on. Bauer giustificava il suo intervento allegando che queste donne assumono, a lato dei mariti, un ruolo importante di rappresentanza.

Il Consiglio nazionale ha approvato tale mozione il 22 marzo 1979 e il Consiglio degli Stati il 26 settembre 1979 contrariamente alla proposta del Consiglio federale che invitava le Camere a trasformarla in postulato. Le Camere federali hanno preso questa decisione indipendentemente da una eventuale revisione totale del diritto di voto degli Svizzeri all'estero, per cui il mandato conferito al Consiglio federale rimane imperativo. Poiché finora l'Esecutivo non lo ha ancora adempiuto, il Parlamento può avvalersi del suo diritto d'iniziativa onde imporre la sua volontà.

Nel corso delle deliberazioni, i commissari si sono dichiarati favorevoli all'ordinamento del diritto federale vigente, che prescrive l'esercizio dei diritti politici nel luogo di domicilio e che è stato scelto anche dalla maggioranza dei Can-

toni. Il principio del luogo di domicilio deve rimanere una norma essenziale del sistema politico svizzero.

Le Commissioni riconoscono bensì che qualsiasi allargamento del diritto di voto agevolato per i nostri concittadini fuori del Paese crea un'ineguaglianza di trattamento tra gli Svizzeri all'estero, ma procedono dal principio secondo cui i motivi addotti per un ordinamento particolare del diritto di voto degli agenti federali in servizio all'estero giustificano parimente la concessione dello stesso trattamento al coniuge che si trova praticamente nella medesima situazione; non s'intravede dunque perché non si considera la coppia come un'unità e non si conferisce ai due coniugi la possibilità di esercitare i diritti politici per corrispondenza.

Le Commissioni affermano inequivocabilmente che non entra in considerazione un allargamento del diritto di voto per corrispondenza ad altre categorie di Svizzeri all'estero. Di questo privilegio beneficerebbero dunque solo i coniugi di agenti della Confederazione. Per tale motivo, l'attuazione delle presenti iniziative parlamentari non dovrebbe sollevare difficoltà di delimitazione.

Le Commissioni, infine, prendono nota che la Commissione di studio «Diritti politici degli Svizzeri all'estero» ha esaminato se e, nell'affermativa, come si potrebbe allentare il disciplinamento attuale sull'esercizio dei diritti politici degli Svizzeri all'estero e degli stranieri in Svizzera rispetto al loro Stato di origine. Tale Commissione ha proposto una modificazione della legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero, adoperandosi per trovare una soluzione quanto possibile semplice e attuabile. In particolare ha suggerito di accordare il diritto di voto per corrispondenza a tutti gli Svizzeri all'estero (rinunciando così all'obbligo del Comune di presenza), di inviare il materiale di voto direttamente agli Svizzeri all'estero e di autorizzare quest'ultimi a ritrasmettere la scheda direttamente al Comune di voto.

Il Consiglio federale, nella procedura di consultazione svolta in materia, ha constatato che, riguardo all'opportunità di accordare agli Svizzeri all'estero il diritto di voto per corrispondenza, le opinioni erano assai divergenti. Conseguentemente, vista l'opposizione manifestata contro la proposta di revisione, ha rinunciato alla presentazione di un pertinente messaggio alle Camere. Il 9 ottobre 1986, il consigliere nazionale Stucky ha però presentato una mozione in cui richiede che il Consiglio federale sia incaricato di preparare una revisione della legge federale sui diritti politici al fine di conferire agli Svizzeri all'estero il diritto di voto in materia federale. Questo intervento non è ancora stato trattato nel Consiglio nazionale.

## **5 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale**

Le Commissioni giudicano che l'attuazione della revisione proposta provocherebbe soltanto un leggero aumento dei lavori amministrativi, senza alcuna ripercussione sulle finanze e sull'effettivo del personale.

## **6**            **Costituzionalità**

Il presente disegno è fondato sull'articolo 45<sup>bis</sup> della Costituzione federale, che conferisce alla Confederazione la facoltà, considerando le condizioni particolari degli Svizzeri all'estero, di dare le disposizioni necessarie a disciplinare i loro diritti e doveri, segnatamente circa l'esercizio dei diritti politici, l'adempimento dell'obbligo militare e l'assistenza.

**/85.240 Iniziative parlamentari Agenti della Confederazione all'estero e diritti politici dei coniugi Rapporto della Commissione delle petizioni e dell'esame delle costituzioni cantonali del Consiglio nazionale del 27 marzo 1987 Rapporto della Commis...**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| In                  | Bundesblatt      |
| Dans                | Feuille fédérale |
| In                  | Foglio federale  |
| Jahr                | 1987             |
| Année               |                  |
| Anno                |                  |
| Band                | 2                |
| Volume              |                  |
| Volume              |                  |
| Heft                | 23               |
| Cahier              |                  |
| Numero              |                  |
| Geschäftsnummer     | 85.239           |
| Numéro d'affaire    |                  |
| Numero dell'oggetto |                  |
| Datum               | 16.06.1987       |
| Date                |                  |
| Data                |                  |
| Seite               | 709-715          |
| Page                |                  |
| Pagina              |                  |
| Ref. No             | 10 115 404       |

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.